

Statuto Associazione CasciNet

Costituzione - Denominazione – Sede - durata

Art. 1. È costituita con Sede in Milano (MI), l'Associazione di promozione sociale denominata *“Associazione CasciNet APS”* in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs. 117/62017 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. La sede dell'“Associazione CasciNet”, più avanti chiamata per brevità *Associazione*, può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale nei confronti degli associati e di terzi, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La durata dell'Associazione, apartitica ed aconfessionale, è illimitata nel tempo. Essa garantisce pari opportunità tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. E' esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.

L'Ente è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e prevalentemente volontario le cui attività si realizzano nel contesto delle Cascine urbano/agricole di Milano. CasciNet nasce con l'intento e la sfida di far rivivere all'interno di luoghi ora poveri, la ricchezza, la cultura, la memoria, il lavoro, i raccolti che una volta hanno posseduto; è un gruppo di cittadini attivi in grado di trasformare concretamente una porzione di realtà, è la possibilità di tornare ad un contatto diretto con la terra, con la sfera di prodotti alimentari di qualità e, al contempo, con il contesto urbano circostante nel rispetto delle specificità locali.

L'Associazione ha come finalità ed intenti i seguenti punti:

- creare, gestire e valorizzare uno o più spazi all'interno dell'ambito periurbano ed agricolo del territorio milanese.
- Rivivere e restituire alla città il patrimonio artistico e culturale delle realtà cascinali ed agricole incentivando la partecipazione attiva delle comunità locali, dei propri associati e degli attori sociali alla vita delle cascine stesse.
- Promuovere e gestire attività in aree di interesse ed ambiti di indagine quali l'agricoltura, l'economia cittadina, l'arte, l'artigianato, lo scambio culturale e la ricettività.
- Favorire ed incentivare la definizione di progetti integrati nel panorama di riferimento e coerenti con il presente statuto.
- Analizzare nello specifico bisogni, problematiche,

punti di forza e punti di debolezza delle realtà che incontra al fine di realizzare piani d'azione che possano rendere usufruibile e vivibile la realtà agricola, in un'ottica di "problem solving" e generazione di valore, sia di natura sociale che economica.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività all'interno degli ambiti menzionati, si propone di analizzare e formulare un modello economico/sociale sostenibile sviluppato e focalizzato sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche, private, singoli cittadini e realtà del primo e terzo settore.

Le sinergie sviluppate devono promuovere il valore storico e culturale della vita agricola milanese attraverso la cura e la valorizzazione delle persone che ne sono portatrici.

L'Associazione vive l'idea di insediamento rurale come riconoscimento di un bene comune degno di cura e di vigile custodia, che riacquista senso non solo nella gestione dei prodotti agricoli, ma anche nell'attiva rappresentazione della trasformazione secolare dipinta nelle campagne dalle produzioni locali, dal lavoro e dalla città; innanzitutto, testimone della storia passata e prodotto della cultura che verrà.

Art. 3. Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'Articolo 2 l'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea tra le seguenti **attività di interesse generale**:

- **(s) Agricoltura sociale:** offrire **attività sociali** e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura e dell'orticoltura didattica per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di **inclusione sociale e lavorativa**, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. L'attività viene svolta con attenzione particolare alle persone appartenenti a **categorie fragili** (art.2 legge 18 Ago 2015, n.141).
- **(i)** Promozione della **cultura**, della **salute** e del **benessere** psicofisico e spirituale della persona attraverso l'organizzazione e gestione di **attività culturali, artistiche o ricreative** di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della pratica del **volontariato** e delle attività di interesse generale;
- **(d-e-h)** Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'**ambiente** anche attraverso attività a carattere **educativo, formativo** o di **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale.
- **(f-k-z)** Interventi di tutela e valorizzazione del **patrimonio culturale** e del **paesaggio**, ai sensi dell'art. 9 della costituzione italiana e nello specifico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, SMI, anche attraverso la **riqualificazione** di beni pubblici, privati e/o di beni confiscati alla criminalità organizzata e l'organizzazione, la gestione e la promozione di **attività turistiche** di interesse sociale, culturale;

- **(u)** Contribuire alla **limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali** mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo programma nonché' alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica; contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie citate al presente punto e, con particolare riferimento alle giovani generazioni. Ai sensi della legge 19 agosto 2016, n. 166
- **(v-w)** Promozione della cultura della **giustizia** e della legalità, del dialogo,, della **non violenza e della pace**; promozione e tutela dei **diritti** umani, civili, sociali e politici, nonché **dei consumatori** e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle **pari opportunità** e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le **banche del tempo** di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i **gruppi di acquisto solidale** di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- In particolare, potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, promuovere le seguenti attività:

§ predisporre e **gestire spazi** all'interno della cerchia agricola periurbana milanese;

§ **riqualificare** con cura le **cascine milanesi** e le relative pertinenze ove ne abbia la possibilità;

§ rivalorizzare ed utilizzare **territori agricoli incolti**, dismessi o non sfruttati adeguatamente;

§ promuovere, incentivare, partecipare ad **attività agricole** anche in forma diretta;

§ promuovere ed incentivare lo sviluppo di **idee creative**, d'ingegno e di pubblica utilità;

§ organizzare, gestire o supportare **laboratori di ogni genere** e luoghi di produzione artigianale allo scopo prevalente di sperimentare e promuovere le finalità di cui all'art. 2, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; in particolare **laboratori artistici e centri didattico/educativi** con taglio sociale ed ambientale;

§ interconnettere realtà organizzative in linea con gli obiettivi dell'Associazione sviluppando una radicata **rete territoriale**;

§ favorire, promuovere ed incentivare la **partecipazione attiva dei cittadini** nel processo di rivitalizzazione dei luoghi agricoli periurbani e delle cascine milanesi. In particolare, organizzare **eventi ed incontri di natura sociale** ove le persone portatrici del valore storico e culturale del mondo agricolo possano dare voce alle proprie esperienze di vita vissuta;

§ organizzare, gestire e supportare attività legate al **turismo responsabile**, nel rispetto della cultura locale e dell'ambiente;

§ organizzare eventi ed attività di **natura conviviale**

all'interno della rete delle cascine milanesi, del contesto agricolo periurbano e di quartiere; in particolare realizzare manifestazioni culturali e artistiche, rassegne, incontri, dibattiti, convegni, meeting, pubblicazioni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre stabili o periodiche;

§ promuovere iniziative quali **raccolte pubbliche di adesioni, di firme, di fondi** e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;

§ costruire, promuovere e sviluppare attività di Enti aventi lo scopo analogo, o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;

§ compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare:

- **amministrare e gestire i beni** di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, **l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili**, la stipula di

convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in **gestione di proprie attività**, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;

- promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di **società di persone e/o di capitali**, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

§ Realizzare **ogni altro servizio idoneo** al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

§ Promuovere attività che possano contribuire allo sviluppo del **Grande Parco Forlanini** e alla fruibilità da parte dei cittadini.

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività commerciale, patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Il Consiglio Direttivo ha delega nell'identificare e abilitare tali attività diverse da quelle di interesse generali e ad esse secondarie e strumentali.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura ed in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici

territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

Soci

Art.4. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali, si riconoscano nel presente statuto e siano in possesso dei requisiti indicati nel regolamento interno; il numero degli aderenti è illimitato.

Possono diventare soci dell'Associazione le persone e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, tramite richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dei medesimi, che condividendone gli scopi e interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La domanda di ammissione degli enti è corredata dalla delibera dell'organismo competente nel quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente.

Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei

genitori o da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che delega un referente al compito di esaminarla e comunicarne al richiedente l'esito di accettazione o rigetto, in nome e per conto del Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificando i motivi. Avverso il rifiuto della domanda di ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 5. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. fondatori
2. ordinari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro, persone e enti tramite il loro legale rappresentante che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6. Fatte salve le distinzioni per i soci minori d'età, tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere

informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7. I soci devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile. Così come previsto dal successivo art.17 il valore della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e vale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- d) per esclusione;

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone e gli enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. L'organo di controllo e l'organo di revisione, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, è il momento fondamentale di confronto. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.. Hanno

diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa, e che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare un solo altro socio.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e tramite invio di lettera (con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di

accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ove presente, o in sua assenza da un delegato del Consiglio Direttivo. In assenza di tale delega l'assemblea elegge un Presidente all'apertura della seduta.

Il Presidente nomina un segretario che cura la stesura del verbale della riunione.

Art.11-bis: Agli associati è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare apposite procedure per rendere maggiormente fruibile il diritto degli associati di cui alla presente regola.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la

deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- § discute ed approva il bilancio o il rendiconto preventivo e il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo;
- § definisce il programma generale annuale di attività;
- § procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente;
- § procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- § elegge, se lo ritiene opportuno, il revisore dei conti;
- § discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- § delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- § decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8;
- § discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio e su ogni altro argomento di carattere

straordinario posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in terza convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni; esso dura Fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è composto da:

1.il

Presidente;

2. il Vicepresidente;

3. il Segretario, se nominato;

4. il Tesoriere, se nominato.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con

lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

§ elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca, se l'assemblea non ha deliberato in merito;

§ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;

§ convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;

§ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

§ definisce il programma generale annuale di attività;

§ predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

§ esegue la redazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo.

§ determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

§ conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe;

§ instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

§ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

§ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

§ nomina, se lo ritiene opportuno, del Segretario e del Tesoriere;

§ ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

§ delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 8.

Art. 18. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea nei termini indicati dal regolamento interno.

Il Presidente ed il

Vicepresidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

Convoca il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali.

L'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma del Presidente e, per delega con firma del Vice Presidente e del Tesoriere, se nominato.

Segretario

Art. 20. Il Segretario, se nominato, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria, avvalendosi dell'apporto di uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo, con durata triennale.

Tesoriere

Art. 21. Il Tesoriere, se nominato, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario di beni di proprietà dell'Associazione.

Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo o del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione

Art.22. L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del Codice o facoltativamente su delibera dell'Assemblea.

Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti

dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del Codice, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative e contributi degli associati e dei sostenitori;
- b) dai contributi di enti pubblici o privati e di persone a sostegno delle attività dell'Associazione;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo

destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

h) donazioni e lasciti testamentari;

i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e non destinata esplicitamente all'incremento del patrimonio.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo e potrà essere incrementato da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può

essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI DEL 28.05.2022**

Il giorno 28 Maggio 2022, alle ore 10.30 in Cascinet (Cascina Sant'Ambrogio) , Via Cavriana n. 38, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Cascinet" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. modifiche statutarie ai sensi dell'art. 101 co.2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

È presente l'intero Consiglio Direttivo in carica nelle persone dei Sig.ri:

- Pietro Porro
- Elena Argolini
- Paolo Gorlini
- Sara Gandini
- Simone Pecchio
- Luigi Mastellone
- Roberta Pietricola

Il Presidente, prendendo atto delle presenze, dichiara che il quorum costitutivo per la votazione è soddisfatto con presenti fisici e in connessione da remoto.

L'Assemblea nomina, all'unanimità, alla funzione di segretario verbalizzante per la presente seduta, la Sig.ra Sara Gandini.

Tutti gli intervenuti si dichiarano adeguatamente informati in merito agli argomenti all'ordine del giorno e il Presidente dà avvio all'Assemblea,

illustrando come l'Associazione abbia la necessità di modificare il proprio statuto rendendolo conforme alle previsioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'Assemblea discute approfonditamente in merito a quanto riferito dal Presidente.

È letto integralmente lo statuto proposto quale aggiornamento di quello attuale e ne sono esaminate in particolare le clausole variate rispetto alle attuali.

È specificato che le variazioni degli articoli dello statuto proposte riguardano norme inderogabili, norme derogabili e norme facoltative contenute o comunque compatibili con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017.

Dopo approfondita ed esaustiva discussione il Presidente chiama l'Assemblea a deliberare in merito all'argomento all'ordine del giorno che, all'unanimità

DELIBERA DI

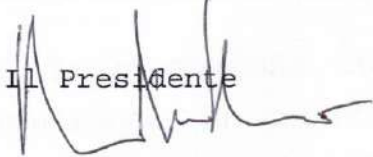
- approvare un nuovo statuto dell'Associazione, posto in Allegato A al presente verbale;
- autorizzare il Presidente ad ogni variazione dello statuto richiesta dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine del perfezionamento della procedura di iscrizione nel medesimo.

È richiesta la registrazione del presente atto in esenzione dall'imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82 co. 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017 avendo le modifiche approvate con il medesimo atto lo scopo di adeguare gli atti a modifiche ed

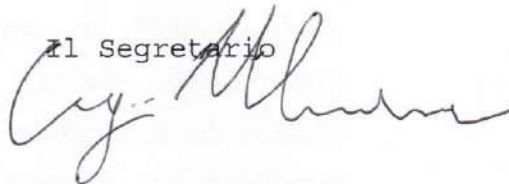
integrazioni normative in particolare a quelle introdotte dal D.lgs. n. 117/2017 stesso.

Al termine della riunione, non essendoci null'altro da discutere e deliberare, l'assemblea è tolta, previa redazione e sottoscrizione del presente verbale e del relativo allegato, alle ore 13.00.

Il Presidente



Il Segretario



**Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 5**

Registrato
Al N. 2302
Serie 3
Il 5 GIU 2022
ESENTE

Per delega della Direttrice Provinciale
Angela Calò
La Funzionaria
Laura Azio

